



COMUNE DI
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
(Provincia di Bergamo)

BILANCIO DI PREVISIONE
2018 ó 2020

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la nota integrativa, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunti, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestata dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi agli strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, il resto delle spese sono state previste sostanzialmente nello stesso importo dell'anno precedente.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle variazioni determinate dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), che hanno determinato: l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale, con conseguente riduzione delle entrate da *TASI compensate dal fondo di solidarietà comunale*; una diversa quota di partecipazione al fondo di solidarietà comunale facendo rivedere la somma dell'IMU stanziata a bilancio in aumento, come già effettuato nel 2017, anche il resto delle entrate è stato inserito a bilancio mantenendo i criteri adottati del 2017 anche in virtù del blocco delle aliquote dei tributi comunali confermato anche per il 2018. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dall'applicazione della nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientra il fondo relativo all'indennità di fine mandato del sindaco per € 3.193,43.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare al punto 3.3, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito

alla sperimentazione di cui all'art. 36, e al 55 per cento se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, procedendo ad effettuare, a titolo prudenziale, l'accantonamento su tutte le tipologie di entrata ad eccezione di quelle sopra individuate. Il metodo adottato è principalmente il metodo "A" ossia della media semplice, ad eccezione delle entrate relative alle sanzioni CDS e alle sanzioni amministrative, per le quali è stato adottato il metodo "C" (media ponderata).

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Per le entrate di parte corrente:

- Imposta municipale propria
- Accertamenti e liquidazioni ici
- Imposta comunale sulla pubblicità
- Tassa per lo smaltimento rifiuti
- TARI ó tassa rifiuti
- Riscossione coattiva tassa rifiuti
- TASI ó tributo sui servizi indivisibili
- TASI ó accertamenti e liquidazioni
- Diritto sulle pubbliche affissioni
- Diritti fognatura insediamenti industriali
- Diritti di segreteria istruttoria di pratiche diverse
- Compartecipazione servizio assistenza domiciliare
- Sanzioni CDS
- Sanzioni amministrative
- Proventi gestione servizio mensa
- Servizio pasti a domicilio
- Proventi trasporto scolastico
- Proventi pubblicazioni comune
- Proventi cimiteriali
- Concorso spese servizi sociali
- Proventi impianto fotovoltaico
- Proventi d'uso sale civiche
- Canone per la gestione servizio gas-metano
- Canoni concessioni spazi ed aree pubbliche
- Canoni concessioni cimiteriali
- Fitti reali fabbricati
- Fitti attivi di terreni

- Recupero spese da utilizzo beni
- Contributi per attività commerciali diverse
- Concorso spese manifestazioni culturali

Per le entrate di parte in conto capitale:

- Non è previsto accantonamento al fondo in quanto sono accertate per cassa.

Per le entrate sopra elencate, il calcolo è stato effettuato considerando gli incassi in conto competenza anno n e incassi in conto residui anno n+1, e gli accertamenti degli ultimi 5 anni, individuando la percentuale di riscossione necessaria per il calcolo dell'importo minimo dell'accantonamento al FCDE.

L'accantonamento minimo di legge con l'applicazione del sopra indicato metodo è il seguente:

parte corrente anno 2018: p 189.558,93
 parte corrente anno 2019: p 220.132,47
 parte corrente anno 2020: p 220.132,47

parte conto capitale anno 2018: p 0,00
 parte conto capitale anno 2019: p 0,00
 parte conto capitale anno 2020: p 0,00

L'accantonamento effettivo previsto in bilancio è il seguente:

parte corrente anno 2018: p 189.600,00
 parte corrente anno 2019: p 220.150,00
 parte corrente anno 2020: p 220.150,00

parte conto capitale anno 2018: p 0,00
 parte conto capitale anno 2019: p 0,00
 parte conto capitale anno 2020: p 0,00

La somma accantonata corrisponde pressoché sempre al minimo richiesto dalla normativa vigente salvo lievi arrotondamenti in eccesso.

Allegato al presente atto il dettaglio dell'accantonamento

ALTRI ACCANTONAMENTI FONDI

1. Accantonamento indennità fine mandato

È stato previsto l'accantonamento dell'indennità di fine mandato per p 3.193,43 pari ad una mensilità per ogni anno del mandato amministrativo.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai

principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione, allegato al Bilancio, con riguardo all'esercizio 2017 evidenzia un risultato positivo di € 377.741,42 così ripartito:

• **Parte accantonata**

fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	€ 199.268,53
fondo accantonamento indennità fine mandato	€ 3.193,43

• **Parte vincolata**

Vincoli derivanti da legge e principi contabili

10% OOUU destinati a eliminazione barriere architettoniche	€ 25.145,60
Trasferimento quota fideiussione italcementi	€ 53.637,00

<i>Avanzo destinato agli investimenti</i>	€ 39.529,92
---	-------------

• **Parte non vincolata**

€ 56.966,94

€ 377.741,42

L'equilibrio complessivo della gestione 2018 ó 2020 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passivi dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio è stato quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata, proveniente dall'esercizio 2017, in complessivi € 0,00 di cui € 0,00 per la parte corrente della spesa e di € 0,00 per la parte in conto capitale. L'importo del fondo sarà determinato con delibera della giunta comunale attraverso la delibera del riaccertamento dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2017.

Non è stato determinato il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita in quanto, sulla base dei dati attualmente a disposizione, verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

Anche per la parte corrente, il FPV in uscita, verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

Elenco degli interventi programmati per le spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Non sono previsti interventi finanziati con il ricorso all'indebitamento.

Nel bilancio di previsione esercizio 2018 sono previste spese per investimenti per complessivi € 222.000,00 finanziate come segue:

- Proventi concessioni edilizie € 220.000,00
- Trasferimento RL barriere architettoniche € 2.000,00

Nel bilancio di previsione esercizio 2019 sono previste spese per investimenti per complessivi € 222.000,00 finanziate come segue:

- Proventi concessioni edilizie € 220.000,00
- Trasferimento RL barriere architettoniche € 2.000,00

Nel bilancio di previsione esercizio 2020 sono previste spese per investimenti per complessivi € 222.000,00 finanziate come segue:

- Proventi concessioni edilizie € 220.000,00
- Trasferimento RL barriere architettoniche € 2.000,00

Per gli investimenti relativi all'esercizio 2018 si rimanda a prospetto allegato al bilancio di previsione per il dettaglio delle spese d'investimento.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco degli organismi partecipati e elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Il dettaglio degli organismi partecipati è trattato all'interno del DUP, già presente al consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 27 luglio 2017, ed è sintetizzato nel seguente modo:

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
ECOISOLA SPA	www.ecoisola.it	7,020	GESTIONE SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
HIDROGEST SPA	www.hidrogest.it	2,505	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
LINEA SERVIZI SRL	www.lineaservizi.it	4,330	ILLUMINAZIONE VOTIVA - GESTIONE PARCHEGGI - GESTIONE CALORE
UNIACQUE SPA	www.uniacque.bg.it	0,320	GESTORE PROVINCIALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO